

Coronavirus: il decreto del 1° marzo

Pubblichiamo il **decreto 1° marzo 2020** della Presidenza del Consiglio dei Ministri, con le **misure preventive** in vigore **da lunedì 2 e fino a domenica 8 marzo**.

I principali provvedimenti:

- a) **sospensione degli eventi e delle competizioni sportive di ogni ordine e disciplina**, in luoghi pubblici o privati. Resta consentito lo svolgimento dei predetti eventi e competizioni, nonché delle sedute di allenamento, all'interno di impianti sportivi utilizzati a porte chiuse. È fatto divieto di trasferta dei tifosi residenti nelle regioni Veneto, Lombardia e Emilia Romagna, per la partecipazione ad eventi e competizioni sportive che si svolgono nelle restanti regioni e province;
- b) è **consentito lo svolgimento delle attività nei comprensori sciistici** a condizione che il gestore provveda alla limitazione dell'accesso agli impianti di trasporto chiusi assicurando la presenza di un massimo di persone pari a un terzo della capienza (funicolari, funivie, cabinovie, etc.);
- c) **sospensione** di tutte le manifestazioni organizzate, di carattere non ordinario, nonché **degli eventi in luogo pubblico o privato**, ivi compresi quelli **di carattere culturale, ludico, sportivo e religioso**, anche se svolti in luoghi chiusi ma aperti al pubblico, quali, a titolo d'esempio, grandi eventi, cinema, teatri, discoteche, cerimonie religiose;
- d) **l'apertura dei luoghi di culto** è condizionata all'adozione di misure organizzative tali da evitare assembramenti di persone, tenendo conto delle dimensioni ed delle caratteristiche dei luoghi, e tali da garantire ai frequentatori la possibilità di rispettare la distanza tra loro di almeno un metro;
- e) **sospensione, dei servizi educativi per l'infanzia di cui all'art. 2 del decreto legislativo 13 aprile 2017, n.65 e delle attività didattiche nelle scuole di ogni ordine e grado**, nonché della frequenza delle attività scolastiche e di formazione superiore, comprese le Università e le istituzioni di alta formazione artistica, musicale e coreutica, di corsi professionali, master, corsi per le professioni sanitarie e università per anziani, ad esclusione dei corsi per i medici in formazione specialistica e dei corsi di formazione specifica in medicina generale, nonché delle attività dei tirocinanti delle professioni sanitarie, **ferma in ogni caso la possibilità di svolgimento di attività formative a distanza;**
- f) **apertura al pubblico dei musei e degli altri istituti dei luoghi della cultura** di cui all'art. 101 del codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004 nr. 42, a condizione che detti istituti e luoghi assicurino modalità di fruizione contingentata o comunque tali da evitare assembramenti di persone, tenendo conto delle dimensioni e delle caratteristiche dei locali aperti al pubblico, e tali che i visitatori possano rispettare la distanza tra loro di almeno un metro;
- g) **sospensione delle procedure concorsuali pubbliche e private ad esclusione dei casi in cui venga effettuata la valutazione dei candidati esclusivamente su basi curriculari e/o in maniera telematica, nonché ad esclusione dei concorsi per il personale sanitario**, ivi compresi gli esami di stato e di abilitazione all'esercizio della professione di medico chirurgo, e di quelli per il personale della Protezione Civile, ferma restando l'osservanza delle disposizioni di cui alla direttiva del Ministro per la pubblica amministrazione n. 1 del 25 febbraio 2020;
- h) **svolgimento delle attività di ristorazione, bar e pub**, a condizione che il servizio sia espletato per i soli posti a sedere e che, tenendo conto delle dimensioni e delle caratteristiche dei locali, gli avventori siano messi nelle condizioni di rispettare la distanza tra loro di almeno un metro;

i) **apertura delle attività commerciali** diverse da quelle di cui alla lettera h) condizionata all'adozione di misure organizzative tali da consentire un accesso ai predetti luoghi con modalità contingentate o comunque idonee a evitare assembramenti di persone, tenuto conto delle dimensioni e delle caratteristiche dei locali aperti al pubblico, e tali da garantire ai frequentatori la possibilità di rispettare la distanza di almeno un metro tra i visitatori;

j) **limitazione dell'accesso dei visitatori alle aree di degenza**, da parte delle direzioni sanitarie ospedaliere;

k) **rigorosa limitazione dell'accesso dei visitatori agli ospiti nelle residenze sanitarie assistenziali** per non autosufficienti;

l) **sospensione dei congedi ordinari del personale sanitario e tecnico**, nonché del personale le cui attività siano necessarie a gestire le attività richieste dalle unità di crisi costituite a livello regionale;


m) **privilegiare**, nello svolgimento di incontri o riunioni, le modalità di collegamento da remoto con particolare riferimento a strutture sanitarie e socio-sanitarie, servizi di pubblica utilità e coordinamenti attivati nell'ambito dell'emergenza COVID-19

Leggi il testo integrale del DPCM 1° marzo

Informazioni e contatti

Attivo il **numero verde regionale 800 462340** per informazioni su infezioni da Coronavirus

- in caso di dubbi o sospetti chiamare il 1500
- in caso di sintomi non andare in ospedale ma chiamare il 118



Iscriviti al canale Telegram "**Comune di Verona**", per ricevere aggiornamenti sui provvedimenti collegati al Coronavirus